Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale franco diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 243

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi [illegible] per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
UN NUMERO SEPARATO CENT. [illegible] ARRETRATO CENTESIMI [illegible]

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Domenica 4 Settembre

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5828 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 14 luglio 1864, n. 1830;
Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023;
Viste le leggi del 28 maggio 1867, numeri 3717 e 3719;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 13 febbraio 1868, n. 4216, e 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Vista la legge del 26 luglio 1868, n. 4513;
Vista la legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 25 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per l'applicazione sui redditi della ricchezza mobile.*

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. Ogni individuo od ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Art. 2. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

a) I redditi iscritti agli uffizi ipotecari nel Regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;

b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle Compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

c) I redditi di un benefizio ecclesiastico, pagati come sopra da una delle casse indicate nella *lettera* precedente;

d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 3. I redditi, che non dipendano da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

Art. 4. L'imposta di ricchezza mobile si riscuote mediante ritenuta, o in base a ruoli nominativi.

Art. 5. L'imposta si ricuote mediante ritenuta:

a) Sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale;

b) Sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualità e sugli interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

Per tutti gli altri redditi l'imposta si riscuote in base a ruoli nominativi.

Art. 6. Non sono tassabili mediante ruoli:

1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salvo le speciali convenzioni consolari;

3° I redditi dello Stato;

4° I redditi fondiari, salvo il disposto dell'articolo 3;

5° I redditi che per disposizione di legge siano già una volta assoggettati all'imposta di ricchezza mobile;

6° I redditi delle società di mutuo soccorso;

7° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale;

8° I redditi agrari se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo, salvo il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 49;

9° I redditi industriali, commerciali e professionali, quando il loro ammontare, anche cumulato con altri redditi di ricchezza mobile o fondiari, non supera le lire 400 imponibili;

10° Le competenze militari dei militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale;

11° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

12° Gli assegni per spese d'ufficio, di giro, di cancelleria e di combustibile; le indennità di tramutamento, di trasferta e di vacazione; gli assegni per foraggio ed in generale tutti gli emolumenti corrisposti dall'erario agli impiegati governativi per sopperire a determinate spese.

Art. 7. Non sono tassabili, neanche per ritenuta, i redditi indicati ai numeri 4°, 7°, 10°, 11° e 12° dell'articolo precedente.

Art. 8. L'imposta è stabilita nell'aliquota del 12 per cento sopra il reddito imponibile di ciascun contribuente.

TITOLO II.
Dell'imposta che si riscuote mediante ritenuta.

Art. 9. Sono soggetti all'imposta che si riscuote mediante ritenuta, qualunque sia il loro ammontare:

a) Sulla somma imponibile, i redditi indicati alla *lettera a)* dell'art. 5;

b) Sull'intero ammontare, i redditi di cui alla *lettera b)* dell'articolo medesimo.

Art. 10. Sotto il titolo di assegni fissi personali si comprendono gli aggi dei contabili dello Stato, le retribuzioni mensili e le diarie degli impiegati ed inservienti straordinari o provvisori, gli assegni a titolo di spese di rappresentanza, di soggiorno, di alloggio, vestiario e viveri, i maggiori assegnamenti, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, i sussidi periodici, i soprassoldi sulle decorazioni civili e militari, ed in generale tutti gli emolumenti personali, periodici o fissi, che aggravano il bilancio dello Stato.

L'imponibile degli stipendi, pensioni ed assegni si determina defalcando le somme che si rilasciano a favore dell'erario, e riducendo il resto a quattro ottavi.

Art. 11. Per rendite del debito pubblico s'intendono tutte le annualità od interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

Si comprendono fra le rendite tanto le somme pagate a titolo d'interesse, quanto quelle pagate a titolo di premio.

Le rendite anzidette e le somme pagate dallo Stato per vincite al lotto sono assoggettate alla ritenuta nella loro totalità, senza alcuna detrazione di spese o passività.

L'imposta sui premi dei prestiti emessi dallo Stato e sulle somme pagate per vincite al lotto, è determinata in ragione dell'aliquota vigente al giorno in cui i premi e le vincite sono pagabili di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente.

L'imposta sugli interessi dei buoni del tesoro è determinata in ragione dell'aliquota vigente al giorno dell'emissione dei buoni.

Art. 12. Non sono assoggettate alla ritenuta, ma devono essere dichiarate e tassate nei ruoli, le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi, i sussidi non periodici, le gratificazioni straordinarie ed in generale tutti gli emolumenti precari e variabili pagati dallo Stato.

Art. 13. La ritenuta è fatta all'atto del pagamento in conformità delle discipline vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14. Per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta riscossa mediante ritenuta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno dell'applicazione della ritenuta medesima.

TITOLO III.
Dell'imposta che si riscuote in base a ruoli nominativi.

CAPITOLO I. — *Rappresentanze consorziali. Commissioni comunali e consorziali.*

Art. 15. In ogni sessione ordinaria di primavera i Consigli dei comuni riuniti in consorzio procedono alla elezione dei rappresentanti comunali nel consorzio di cui fanno parte.

Possono essere nominati rappresentanti consorziali tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Ciascuno dei detti Consigli elegge, a schede segrete ed a maggioranza relativa, un rappresentante per ogni 500 abitanti o frazione di 500 abitanti.

In nessun caso il numero dei rappresentanti di un comune nel consorzio può eccedere quello dei consiglieri stabilito dalla legge per il comune stesso.

Il sindaco partecipa al prefetto i nomi degli eletti.

Le rappresentanze consorziali tengono le loro adunanze nella sala del comune capoluogo del consorzio; e, nella prima presieduta dal rappresentante più anziano, eleggono fra loro, a scrutinio segreto, un presidente ed un segretario.

Art. 16. Quindici giorni dopo l'elezione dei rappresentanti del comune il prefetto convoca le rappresentanze consorziali, perchè procedano alla nomina dei delegati alle Commissioni consorziali.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi.

Art. 17. In ogni sessione ordinaria di primavera i Consigli dei comuni isolati (non riuniti in consorzio) procedono alla elezione dei delegati alla Commissione comunale.

Art. 18. I Consigli dei comuni isolati e le rappresentanze consorziali eleggono, a maggioranza relativa, un delegato effettivo ed uno supplente per far parte delle rispettive Commissioni.

Il sindaco o il presidente della rappresentanza consorziale invia al prefetto il processo verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

L'intendente di finanza nomina due delegati effettivi e due supplenti presso ciascuna Commissione comunale o consorziale, e ne dà partecipazione al prefetto.

Qualora le persone delegate dall'intendente fossero già elette dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, l'intendente nomina altri delegati in loro vece.

La metà dei delegati da nominarsi dall'intendente deve essere prescelta fra i consiglieri del comune isolato o dei comuni riuniti in consorzio che non siano impiegati governativi.

Il prefetto sceglie fra i delegati effettivi il presidente della Commissione ed un vicepresidente, notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi, e ne dà partecipazione al presidente.

Art. 19. Il Consiglio d'un comune isolato e la rappresentanza d'un consorzio, avente una popolazione maggiore di dodici mila abitanti, può, nell'adunanza di cui all'articolo 18, chiedere al prefetto che sia aumentato il numero dei delegati alla Commissione.

Il prefetto, qualora annuisca alla domanda, determina di quanti delegati debba essere aumentata la Commissione, in modo però che l'aumento non sia che di tre o di un multiplo di tre. In questo caso, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato l'ufficio, si convocano i Consigli dei comuni isolati e le rappresentanze consorziali per le nuove elezioni, le quali saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In queste adunanze si procede all'elezione di un terzo del numero dei commissari concesso in aumento dal prefetto e di altrettanti supplenti.

L'intendente, avuta comunicazione dal prefetto del conceduto aumento, nomina con la norma del penultimo paragrafo dell'articolo precedente un numero di delegati effettivi e di supplenti eguale al doppio degli eletti dai Consigli dei comuni isolati, o dalle rappresentanze consorziali.

Art. 20. Quando i Consigli dei comuni isolati o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvede il prefetto.

Art. 21. Quante volte il numero dei delegati alla Commissione sia aumentato dal prefetto, è in facoltà del presidente di dividerla in Sottocommissioni composte di tre, sei o nove delegati, due terzi dei quali devono essere scelti fra quelli nominati dall'intendente.

A presiedere le Sottocommissioni il presidente deputerà uno dei commissari delegati dall'intendente.

I delegati supplenti possono intervenire alle adunanze della Commissione o delle Sottocommissioni per fornirne schiarimenti e coadiuvarle nei lavori, ma non hanno voto deliberativo, se non quando suppliscono all'assenza dei delegati effettivi.

Le Sottocommissioni hanno le stesse facoltà e gli stessi doveri della Commissione rispetto all'incarico loro affidato. Per la risoluzione delle questioni di massima, tanto il presidente della Commissione, quanto quelli delle Sottocommissioni, possono provocare una decisione della intera Commissione.

Art. 22. Per far parte delle Commissioni è necessario godere dei diritti elettorali amministrativi.

Non possono per altro appartenervi i prefetti, i sottoprefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori e gli agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli uffiziali e gli altri agenti della guardia doganale, gli uffiziali e le guardie di pubblica sicurezza.

Non possono essere contemporaneamente delegati alla stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, ed i fratelli.

Niuno può far parte di più di una Commissione.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, di cassazione, della Corte dei conti e di appello e i giudici dei tribunali civili e correzionali.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del comune isolato o del consorzio, le persone inette all'ufficio per infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Coloro che rifiutino l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da lire 50 a 200.

Sono considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non rispondano nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione o delle Sottocommissioni.

Art. 23. I delegati effettivi e supplenti, che senza darne avviso e senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono, per ogni volta, nella pena pecuniaria di lire 5 a 20.

Art. 24. Il presidente della Commissione trasmette al prefetto il processo verbale da cui risultino i rifiuti e le assenze dei delegati effettivi e supplenti.

Il prefetto, esaminate le circostanze del fatto, rimette, se ne crede il caso, il verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 25. Ricevuta dal prefetto la partecipazione di cui nell'ultimo paragrafo dell'articolo 18, il presidente convoca la Commissione e le Sottocommissioni, alle quali può associare persone atte a coadiuvarle, senzachè queste possano prender parte alla votazione.

Egli firma il carteggio ufficiale, distribuisce il lavoro, cura l'osservanza dei termini, risponde della conservazione dei documenti e dà avviso all'agente delle imposte dei giorni in cui avranno luogo le adunanze della Commissione.

Art. 26 Le deliberazioni delle Commissioni e Sottocommissioni devono, a pena di nullità, essere prese a maggioranza dei presenti non mai in numero minore di tre, e notate sopra un registro da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

In caso di parità di voti prevale l'avviso del presidente.

Art. 27. Spetta al comune di provvedere alla residenza della Commissione e delle Sottocommissioni comunali, alle spese degli impiegati e servienti, e ad ogni oggetto necessario pel servizio.

Per i locali e le spese occorrenti alla Commissione od alle Sottocommissioni consorziali vien provveduto dal comune dove tengonsi le adunanze, salvo la ripartizione proporzionale ed il rimborso per parte degli altri comuni del consorzio.

Le dette spese s'intendono compensate ai comuni colla quota loro spettante sul fondo di cui all'art. 123.

CAPITOLO II. — *Commissioni provinciali e Commissione centrale.*

Art. 28. Il prefetto in ciascun anno e nel giorno determinato dal Ministro delle Finanze convoca il Consiglio provinciale perchè proceda all'elezione di un commissario effettivo nella Commissione provinciale, e di un supplente.

La Camera di commercio della provincia, ed essendovene più d'una, quella del capoluogo, è nello stesso tempo convocata dal suo presidente per l'elezione di un commissario effettivo e di uno supplente, il nome dei quali sarà notificato al prefetto dal presidente medesimo.

Contemporaneamente la direzione generale delle imposte dirette nomina due delegati effettivi e due supplenti, e ne dà partecipazione al prefetto, il quale completa la Commissione nominandone il presidente, a cui notifica la nomina dei commissari effettivi e supplenti.

Art. 29. Qualora uno dei commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio sia anche nominato dalla direzione generale delle imposte dirette, subentra in tal caso a far parte della Commissione il supplente eletto dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentra quello che dopo di lui abbia ottenuto maggior numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venga eletto dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio, il supplente eletto da questa subentra a far parte della Commissione come commissario effettivo, ed al supplente succede quello che abbia ottenuto, dopo di lui, maggior numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti nominati dalla direzione generale delle imposte dirette sia tra i commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, la stessa direzione generale nomina altri supplenti in luogo dei primi.

Art. 30. Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, subentra in sua vece il supplente della categoria in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentra quello che abbia ottenuto maggior numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nomini presidente uno dei commissari nominati dalla direzione generale delle imposte dirette, la medesima nomina altro delegato in luogo di quello.

Art 31. Qualora il Consiglio provinciale non proceda alle elezioni, vi supplisce la Deputazione provinciale, e non procedendovi questa o dal suo canto la Camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 32. Ricevuta dal prefetto la notificazione di cui al terzo paragrafo dell'art. 28, il presidente convoca la Commissione provinciale.

Essa può domandare al Ministro delle finanze, per mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari, semprechè ritenga ciò necessario per la mole del lavoro.

Qualora il Ministro secondi la domanda, si provvede alla elezione di uno o due commissari effettivi e supplenti per parte tanto del Consiglio provinciale, quanto della Direzione generale delle imposte dirette, con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dà partecipazione agli eletti della seguita nomina, e ne informa il presidente della Commissione.

Art. 33. Sono applicabili alle Commissioni provinciali ed ai commissari che le compongono le disposizioni dei precedenti articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 34. Le Commissioni e Sottocommissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della prefettura; e spetta al prefetto di assegnar loro gl'impiegati ed i servienti.

Le altre spese occorrenti per le Commissioni provinciali sono a carico della provincia, e s'intendono compensate alla provincia stessa sul fondo di cui all'articolo 123.

Art. 35. Quando il numero dei delegati effettivi e supplenti di nomina governativa, od il numero dei delegati effettivi e supplenti eletti dal comune o consorzio, dalla provincia o dalla Camera di commercio, sia rispettivamente ridotto al disotto della metà, la Commissione dovrà essere completata mediante nuove nomine od elezioni da farsi con le norme stabilite in questo e nel precedente capitolo.

Art. 36. La Commissione centrale è nominata dal Ministro delle finanze, e si compone del presidente, di due vicepresidenti e di nove altri commissari.

CAPITOLO III. — *Liste dei contribuenti.*

Art. 37. L'agente delle imposte forma la lista (Mod. *A*) dei contribuenti, ed entro i primi 10 giorni di giugno la trasmette al sindaco.

Art. 38. Nella lista devono essere compresi tutti coloro che, domiciliati nel comune, possedono redditi di ricchezza mobile tassabili in loro nome mediante ruoli, e i possessori dei redditi di cui all'art. 3. Vi saranno pure compresi i proprietari di terreni dati a colonia e situati nel comune.

Art. 39. Il sindaco convoca la Giunta municipale, la quale rivede la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione nella colonna delle *Osservazioni.*

Essa cura inoltre che per tutti gl'inscritti nella lista siano esattamente indicati il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio.

Art. 40. La lista riveduta dalla Giunta municipale viene restituita dal sindaco all'agente, il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la Giunta municipale non compia la revisione della lista entro quindici giorni dalla data dell'invio, l'agente la ritira dall'ufficio comunale e procede senz'altro alle successive operazioni.

Per rettificare e completare la lista, l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

CAPITOLO IV. — *Norme per le dichiarazioni.*

Art. 41. L'agente, completata la lista di ciascun comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione (mod. *B*) per i nuovi inscritti unitamente all'elenco (mod. *C*), ed all'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta a termini dell'art. 44.

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti, od a chi per essi, le schede secondo le indicazioni dell'elenco (mod. *C*).

Per i contribuenti che non hanno residenza nel comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere inviate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione sull'elenco (mod. *C*), consegnatogli dal sindaco con le schede medesime.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Art. 42. Devono fare la dichiarazione dei loro redditi i contribuenti omessi nei ruoli precedenti, i nuovi possessori di redditi soggetti all'imposta, e coloro i redditi dei quali siano accresciuti o variati in confronto delle risultanze del ruolo medesimo.

Gli altri contribuenti possono fare anch'essi una nuova dichiarazione, ovvero espressamente confermare il reddito precedentemente accertato, od indicarne le rettificazioni; possono anche omettere del tutto di fare la nuova dichiarazione, la rettificazione o la conferma, ed in tal caso s'intende confermato il reddito stabilito nel precedente accertamento.

La conferma, la rettificazione ed il silenzio tengono luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali, salvo il disposto degli articoli 93 e 118.

Art. 43. La rettificazione deve essere fatta nella scheda (mod *B*), che il contribuente può ritirare o dall'agenzia delle imposte, o dall'ufficio comunale; e deve indicare, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi ed i defalchi da aggiungersi o da sostituirsi oppure da togliersi.

Art. 44 Il sindaco, con notificazione (mod. *D*) da tenersi affissa per quindici giorni consecutivi, rammenta ai contribuenti le disposizioni dell'art. 42 e le multe comminate dalla legge ai contravventori, e invita coloro ai quali occorra la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte.

Art. 45. Il capo di famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi propri, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, e dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione.

Il marito ha l'obbligo di fare la dichiarazione per conto della moglie che conviva con lui e abbia redditi propri e separati.

I legittimi rappresentanti dei minori od incapaci devono fare la dichiarazione dei redditi dei loro rappresentati.

Art. 46. Le dichiarazioni nuove o di rettificazione possono essere fatte anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti.

Il mandato, la procura o l'incarico deve risultare da atto pubblico o privato, da presentarsi in originale od in copia, od anche semplicemente da lettera.

Il documento giustificativo del mandato, della procura o dell'incarico deve essere annesso alla scheda.

Art 47. Le dichiarazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle società, degli istituti pubblici e degli enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nell'intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentati.

La dichiarazione deve sempre essere sotto-

scritta da chi ha obbligo od ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere, può far riempiere la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 48. Nella dichiarazione si devono comprendere i redditi certi ed in somma definita e i variabili ed eventuali, che derivano dall'esercizio di qualsiasi professione, arte, commercio od industria, o da qualunque occupazione materiale od intellettuale, o da elargizioni, sussidii e simili.

Vi si comprenderanno altresì i proventi goduti in natura, come derrate, viveri, alloggio, indicandone la specie, la quantità ed il valore presunto.

Devono specificarsi, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive.

Art. 49. Saranno dichiarati:

Alla categoria *A*, i redditi che devono essere valutati e cènsiti al loro valore integrale, cioè i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio; i premi dei prestiti emessi da provincie, da comuni o da privati, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili; e inoltre i redditi di cui all'art. 3.

Alla categoria *B*, i redditi che devono essere valutati e censiti riducendoli a sei ottavi del loro valore integrale, cioè quelli alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio. Tra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, in quanto eccedono le forze produttive del fondo.

Alla categoria *C*, i redditi che devono essere valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi del loro valore integrale, cioè quelli dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente, rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili, non contemplati nel paragrafo seguente.

Alla categoria *D*, i redditi che devono essere valutati e censiti riducendoli ai quattro ottavi del loro valore integrale, cioè gli stipendi, pensioni ed assegni in danaro o in natura corrisposti dalle provincie e dai comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato ed i redditi indicati nell'articolo 12.

Art. 50. La dichiarazione dei redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati con ipoteca o senza, quella dei redditi vitalizi, degli stipendi e salari, e generalmente di qualsiasi reddito in somma definita, deve esprimere esattamente il loro annuo ammontare reale, senza alcuna detrazione.

La dichiarazione dei redditi *incerti* e variabili, quali sono i lucri provenienti da una professione, arte o industria, deve esprimere la somma di reddito dell'anno compiutosi il 30 giugno; e se l'esercizio della professione, arte, industria o commercio non conti un anno, il reddito si calcola in ragione di quel minor periodo di tempo che ha durato.

Dei redditi sorti nel corso dell'anno deve essere indicato nella scheda il giorno in cui sono sorti.

Art. 51. Dai redditi industriali e commerciali si defalcano gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati ed operai.

Si defalcano parimente le altre spese di produzione e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, il ristauro dei locali e delle macchine, la pigione dei magazzini, laboratori, opifizi e banchi, le commissioni di vendita, e simili. Le spese di ristauro o di rinnovazione non si possono per altro detrarre per quella parte che va in aumento del valore degli edifizi o della potenza delle macchine.

Parimente non si possono considerare tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria sieno proprii o tolti ad imprestito, salvo quanto è disposto per questi ultimi dall'articolo seguente, nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge, quando coabitano col padre, nè la spesa per l'abitazione del contribuente o della sua famiglia.

Art. 52. I contribuenti possono inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi soggetti all'imposta, ed il loro ammontare si detrae dal reddito, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

A tale scopo devono indicare l'atto pubblico o privato da cui deriva l'annualità, e, ove ne sia il caso, l'ufficio in cui l'atto fu registrato, e il reddito da cui chiedono che l'annualità sia detratta.

Art. 53. Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria.

Sono egualmente tenuti i proprietari e gli usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione del reddito, quando esercitano alcuna delle industrie agrarie di cui nel paragrafo secondo dell'articolo 49.

Art. 54 Coloro che esercitano in un fabbricato di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile devono nella dichiarazione distinguere, con prudenziale estimazione, il reddito mobiliare dal reddito fondiario del fabbricato, facendo menzione di quest'ultimo nella colonna delle *Osservazioni*.

Art. 55. I coloni, mezzadri, mezzaiuoli e massari che coltivano fondi col patto di dividere i prodotti, qualora possiedano altri redditi di ricchezza mobile oltre a quello derivante dalla colonìa, sono tenuti a fare la dichiarazione di quei redditi, semprechè uniti questi al reddito colonico si abbia una somma che ecceda le lire 400 imponibili.

Il reddito colonico si valuta in ragione di lire 0,41666 per ogni lira d'imposta fondiaria erariale principale dovuta per il fondo condotto a colonia.

Art. 56. Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato direttamente dal colono, il reddito ch'egli ricava dall'industria armentizia o serica eccedente le forze produttive del fondo condotto a colonia.

Art. 57. Le persone che posseggono redditi provenienti da titoli del Debito pubblico o da qualsiasi annualità dovuta dallo Stato, o da stipendi, pensioni od assegni fissi pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali, dalle società in accomandita per azioni, o dalle società anonime, non sono tenute a fare la dichiarazione di quei redditi, salvo il disposto dall'articolo seguente. Se però esse posseggono anche redditi di ricchezza mobile di altra natura, in somma, che presa isolatamente non sarebbe tassabile, devono farne la dichiarazione, indicando altresì nella colonna delle *Osservazioni* il reddito degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, semprechè gli uni e gli altri insieme riuniti eccedano le lire 400 imponibili.

I proprietari, usufruttuari, condomini ed utilisti di fondi urbani o rustici, eccettuati i possessori dei redditi contemplati nell'art. 3, non sono tenuti a dichiarare il reddito che ritraggono dai fondi stessi; se però essi posseggono anche redditi di ricchezza mobile, in somma non tassabile, devono farne la dichiarazione, indicando nella colonna delle *Osservazioni* il reddito fondiario, valutato a norma dell'art. 80, semprechè la somma di questo e quelli superi le 400 lire imponibili.

Il reddito imponibile dello stipendio, della pensione o dell'assegno, il reddito derivante da titoli del Debito pubblico, ed i redditi fondiari, valutati a norma dell'articolo 80, non si comprendono nella determinazione dei redditi di ricchezza mobile soggetti all'imposta mediante ruoli, ma si tengono a calcolo per determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B*, *C* e *D* debbano assoggettarsi all'imposta o per intiero o colla detrazione di lire 100 imponibili, ovvero se debbano ritenersene immuni quando gli uni e gli altri redditi, sommati con quelli di categoria *A* posseduti dallo stesso individuo, non superino in complesso le lire 400 imponibili.

Art. 58. Coloro che ricevono dalle società o dagli enti morali indicati nell'articolo precedente uno stipendio od assegno non eccedente lire 400 imponibili, e che posseggono redditi tassabili di altra natura, nel fare la dichiarazione per questi, devono pure dichiarare nella categoria *C* o *D* lo stipendio od assegno, pel quale l'imposta non è pagata dalle società o dagli enti anzidetti.

Coloro che ricevono dagli enti morali o dalle società stesse uno stipendio od assegno non eccedente lire 500, ma superiore a lire 400 imponibili, e posseggono redditi di altra natura, che sommati con lo stipendio od assegno stesso superino le lire 500 imponibili, devono dichiarare nella categoria *C* o *D*, con tali redditi, anche le prime lire 100 imponibili dello stipendio od assegno, per le quali l'imposta non viene pagata dalle società o dagli enti predetti.

Art. 59. Le norme stabilite dai due articoli precedenti sono applicabili eziandio a coloro che hanno redditi derivanti tanto da interessi di obbligazioni e interessi e dividendi di azioni emesse dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali, dalle società anonime o dalle società in accomandita per azioni, quanto da interessi di crediti o prestiti fatti alle società od agli enti morali anzidetti.

Art. 60. Gl'impiegati e salariati e tutti coloro che ricevono alloggio od assegni in natura dallo Stato, dagli enti morali, dalle società o dai privati devono indicare nella rispettiva dichiarazione la specie, la quantità ed il valore certo o presunto di quegli assegni, od il fitto presunto dell'alloggio.

Art. 61. Le società che rispetto ai terzi costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci (società in nome collettivo, società in accomandita semplice o divisa per azioni, società anonime e simili) sono tenute a fare la dichiarazione dei redditi che producono col loro capitale e con la loro opera, in qualunque modo impieghino, e qualunque sia la destinazione a cui rivolgano i valori prodotti.

Le società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare alcuna dichiarazione, se si limitino ad erogare le contribuzioni dei soci in opere od atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, ed in generale in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, e in qualunque forma o con qualunque destinazione.

In nessun caso possono essere tassati i redditi appartenenti a società di mutuo soccorso, salvo quelli derivanti da titoli nominativi o al portatore, sui quali l'imposta si esige per ritenuta.

Nondimeno, tanto le società di muto soccorso, quanto le società costituite senza scopo industriale, ed improduttive di reddito sociale, purchè abbiano il carattere di enti morali, devono fare la dichiarazione e pagare l'imposta per gli stipendi, pensioni ed assegni che corrispondono ai propri impiegati, salvo a rivalersene mediante ritenuta.

Art. 62. Le società in nome collettivo sono considerate come un solo contribuente, ferma restando per il pagamento dell'imposta la solidarietà dei soci.

Le società anzidette devono indicare nella dichiarazione, alla colonna delle *Osservazioni*, il nome e il domicilio dei soci, e la quota spettante a ciascuno.

Art. 63. Le affittanze agrarie e le colonie sono considerate come un solo ed unico ente.

I proprietari di fondi coltivati a colonia, quando pagano per questi una somma d'imposta fondiaria principale eccedente lire 50, sono tenuti a far la dichiarazione ed a pagare l'imposta di ricchezza mobile per il reddito agrario goduto dal colono, salvo il diritto di rivalersene verso il medesimo, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario o di chi ha diritto a percepire la parte domenicale.

Nella dichiarazione si deve indicare specificatamente il fondo colonico, l'imposta fondiaria anzidetta, e il nome e cognome del colono.

Art. 64. Le provincie, i comuni, le casse di risparmio, le società in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazioni mutue od a premio fisso, le società anonime e gli altri enti morali devono distintamente dichiarare:

a) I redditi propri secondo la loro speciale categoria;

b) Gl'interessi dei debiti da essi contratti e delle obbligazioni emesse (categoria *A*);

c) Gli stipendi, le pensioni e gli assegni, così fissi come variabili, pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari in somma maggiore a lire 400 imponibili (categoria *C* o *D*).

Nella colonna delle *Osservazioni* s'indicheranno partitamente, e col nome di coloro che li percepiscono, gli stipendi, le pensioni e gli assegni che non superano le lire 400 imponibili, o che, superandole, non eccedono le lire 500.

Gli enti morali e gli individui che pagano premi per prestiti emessi da loro, o da altri per loro conto, sono tenuti a fare la dichiarazione alla categoria *A*, ed a pagare l'imposta per l'intiero ammontare dei premi da estrarsi nell'anno cui riguarda l'imposta medesima, quand'anche il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Gli enti morali e gli individui anzidetti possono rivalersi, mediante ritenuta, dell'imposta pagata per i suddetti interessi, premi, stipendi, pensioni ed assegni.

Art. 65. Le società indicate nell'articolo precedente non possono detrarre dai redditi, di cui alla *lettera a*), le somme ripartite fra i soci sotto qualsiasi titolo, quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva, od impiegate altrimenti anche in rimborso di capitali.

Art. 66. Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare l'imposta nel comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le società devono fare la dichiarazione nel comune ove hanno la loro sede.

Il proprietario di fondi dati a colonia deve fare la dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o più comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso.

Gl'impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, e gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggano altri redditi di ricchezza mobile oltre quelli soggetti alla ritenuta, devono farne la dichiarazione nel comune dove risiedono per ragione d'impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, battaglione o corpo rispettivo, al tempo in cui devono esser fatte le dichiarazioni.

I contribuenti che abitano fuori del Regno devono fare la dichiarazione nel comune, dove avevano il loro ultimo domicilio, o dov'è prodotto il loro reddito, o dove sta la cassa obbligata al pagamento, o dov'è tassato il loro debitore per proprio conto.

Chi possiede due o più stabilimenti, od uno stabilimento avente due o più sedi in comuni diversi, deve fare un'unica dichiarazione nel comune dove tiene lo stabilimento o la sede principale, indicando nella colonna delle *Osservazioni* i comuni dove sono situati gli altri stabilimenti o le sedi secondarie.

Art. 67. Le schede, riempiute a norma degli articoli precedenti, devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all'ufficio comunale dal 1° luglio al 1° agosto.

L'invio fatto per la posta gode della franchigia.

Chi consegna la scheda all'agenzia delle imposte od all'ufficio comunale ha diritto di averne una ricevuta staccata da un registro a matrice (mod. *E*).

Art. 68. Il sindaco invia entro cinque giorni all'agente le schede rimesse all'uffizio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune, e un elenco (mod. *F*) in due esemplari, uno dei quali, firmato dall'agente e restituito al sindaco, resterà nell'ufficio comunale a prova della eseguita trasmissione.

CPITOLO V. — *Revisione delle dichiarazioni — Dichiarazioni d'ufficio — Dichiarazioni tardive.*

Art. 69. L'agente, ricevute le dichiarazioni, procede alle operazioni seguenti:

1° Contrassegna nelle liste (mod. *A*) il nome dei contribuenti che presentarono la scheda di dichiarazione, o rettificazione, e di quelli pei quali le schede già esistevano in ufficio;

2° Richiede pei nuovi inscritti nella lista le schede all'agente nel cui distretto gli risultino tassati per l'anno in corso;

3° Esamina e, occorrendo, rettifica l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste;

4° Fa d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro (mod. *E*) e manda a ciascun contribuente l'avviso (mod. *H* od *I*) di cui all'articolo 85;

5° Fa la cerna delle schede rimessegli o già esistenti in ufficio relative ai contribuenti, i quali devono essere inscritti sui ruoli di comuni non compresi nel suo distretto; le registra nell'elenco (mod. *L*), da trasmettersi per estratto insieme con le schede all'agente cui spetta, il quale ne accuserà ricevuta;

6° Raccoglie insieme le diverse schede di dichiarazione o di rettificazione di ciascun contribuente, indi riunisce tutte le schede per comune, le ordina alfabeticamente, e dà a ciascuna di esse il numero d'ordine assegnato a ciascun possessore nel registro (mod. *X*).

Art. 70. Compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, l'agente procede all'accertamento dei redditi di ciascun contribuente e delle detrazioni che possono competergli.

Prima però di ammettere la detrazione delle annualità passive, l'agente, quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore abbiano domicilio nello stesso distretto, deve verificare se il creditore stesso e l'annualità realmente sussistano, e se questa sia stata dichiarata dal creditore nella somma indicata dal debitore. Qualora non sia stata dichiarata, la inscriverà o l'aggiungerà d'ufficio ai redditi dichiarati dal creditore, dandogliene avviso (moduli *H* o *I*).

Quando l'agente non possa accertare l'esistenza dell'annualità o la persona o il domicilio del creditore, o riconosca che questo non è domiciliato nel Regno, non ammette la detrazione, e ne dà partecipazione al debitore con avviso (mod. *K*).

Art. 71. Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore non abbiano domicilio nello stesso distretto, l'agente nota in apposito elenco (mod. *G*) il nome e il cognome del creditore, la somma dell'annualità risultante dalla dichiarazione del debitore, e trasmette un estratto dell'elenco all'agente del distretto ove risiede il creditore.

L'agente a cui è spedito l'estratto si accerta se il creditore ed il credito indicati realmente esistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi omesso di dichiararla, l'agente procede alle operazioni di cui nel paragrafo secondo dell'articolo precedente. Qualora non possa accertare l'esistenza del credito e del creditore, ne rende tosto consapevole l'agente da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammette la detrazione dell'annualità, dandone avviso al debitore (Mod. *K*).

Art. 72. Per norma delle sue operazioni l'agente può:

1° Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti e le nozioni che gli possono abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario a fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere nei locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;

4° Chiamare presso di sè per consultarlo qualunque individuo atto a fornirgli informazioni;

5° Ispezionare i registri delle società anonime ed in accomandita per azioni;

6° Farsi presentare i titoli relativi a redditi in somma definita;

8° Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. 73. I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, e i rappresentanti dei corpi morali devono dare agli agenti gli estratti dei documenti e le nozioni che questi possano richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 74 I contribuenti od altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni devono essere avvertiti per lettera (Mod. *M*) del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Nell'invitare il contribuente a presentare i titoli dei redditi definiti, l'agente deve indicare nella sua lettera quali scritture, atti o documenti debbano essere prodotti, ed in qual termine.

Art. 75. Nel procedere alla visita dei locali destinati all'esercizio d'industrie o di commerci, ed alla ispezione dei registri delle società anonime od in accomandita per azioni, l'agente od il suo rappresentante deve essere munito di un attestato (Mod. *N*) del sindaco locale, da cui consti della qualità delle persone e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso di opposizione, essere assistito dal sindaco o da un assessore municipale.

Art. 76. L'agente, valutato il reddito di ciascun contribuente con la scorta degli elementi così raccolti e delle particolari sue cognizioni, determina quali dichiarazioni e rettificazioni debbano essere accettate e quali riformate; e rispetto a quelle da riformarsi, nota sulle relative schede le aggiunte e modificazioni che occorrano, distintamente per ciascuna categoria e cespite di reddito, e per ciascun articolo di spesa o passività, mandando ai contribuenti l'avviso (Mod. *I*).

Art. 77. Nei casi di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento che abbia più sedi, posseduti da uno stesso individuo od ente morale in comuni diversi, ed in ogni altro caso in cui il reddito si produca in un comune diverso da quello dove il possessore ha domicilio, l'agente, nel cui distretto è situato lo stabilimento o la sede principale o il domicilio del possessore, deve richiedere agli agenti dei distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secondarie, od il reddito si produce, le occorrenti nozioni tanto sulle somme parziali di reddito che stimano prodotte da ciascuno stabilimento o sede, e sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel rispettivo distretto.

Art. 78. Rispetto alle variazioni, alle cessazioni ed al passaggio dei redditi da un contribuente ad un altro, l'agente deve attenersi alle norme seguenti.

Non ammette alcuna cessazione di reddito fuorchè:

1. Quando sia provato che i redditi di categoria *A* siano cessati in tutto od in parte per l'esazione o perdita totale o parziale del capitale, fermo l'obbligo all'agente di verificare se il capitale ritirato ebbe in seguito investimento fruttifero di reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile;

2. Quando sia provato che i redditi di categoria *C* o *D* in somma definita siano cessati in tutto od in parte; e se si tratti di stipendii o di assegni pagati dagli enti indicati all'articolo 64, quando sia provato che l'impiegato, allo stipendio od assegno del quale la cessazione si riferisce, o non fu surrogato o lo fu con stipendio od assegno minore;

3. Quando sia provato che i redditi variabili delle categorie *B* e *C* siano cessati interamente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

I redditi definiti di categoria *A* che siano passati da una ad altra persona si ritengono cessati rispetto all'antico possessore nel solo caso in cui sia indicato il nome e il domicilio del nuovo possessore, e sia giustificato il seguito passaggio del reddito.

Nel caso di passaggio di un esercizio d'industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro, non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore quando esso non indichi il nome e il cognome del suo successore

Per la inscrizione sui ruoli le dichiarazioni delle variazioni e cessazioni di reddito si devono fare dal 1° luglio al 1° agosto.

Art. 79. Quando l'agente abbia raccolto tali elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presentino il vero reddito che si doveva dichiarare, può rettificare la somma dichiarata.

Esso può inoltre inscrivere un reddito definito e valutarne l'ammontare, anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non apparisse stipulato alcun interesse, o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

In questi casi l'agente, prima di rettificare la somma sulla scheda, deve chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, si fa constare dell'assenso nella scheda stessa; se il contribuente non comparisce, o comparendo non annuisce, e l'agente non intende recedere dalla rettificazione, questo ne avverte quello con avviso (Mod. *I*).

Art. 80. Nei casi previsti dal paragrafo secondo dell'articolo *B*, *C* e *D* cumulati coi fondiari vadano esenti o debbano essere tassati per intero o colla deduzione delle prime lire 100 imponibili, la valutazione del reddito fondiario dei terreni e dei fabbricati si fa moltiplicando per otto l'imposta fondiaria che li colpisce, e la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette a imposta fondiaria si fa per l'intiero loro ammontare.

Per la determinazione del reddito degli artigiani, l'agente riterrà di regola che quando il capitale è prevalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria *B*.

I redditi sorti nel corso dell'anno devono essere valutati in ragione del loro ammontare ragguagliato ad anno.

Art. 81. Il contribuente che doveva fare la dichiarazione o la rettificazione dei redditi dal 1° luglio al 1° agosto e non abbia adempiuto a quest'obbligo entro quel termine, può fare la dichiarazione o rettificazione tardiva entro il mese d'agosto. Trascorso questo termine, non è più ammessa alcuna dichiarazione o rettificazione da parte dei contribuenti. Nondimeno il contribuente può, entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso (mod. *H*, *I* o *K*), confermare per iscritto, a pena di nullità, la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio dall'agente, salvo il disposto dell'art. 104.

Il contribuente può inoltre nel predetto termine di giorni 20, e salvo sempre il disposto dell'art. 104, chiedere per iscritto, a pena di nullità, che sia riformata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio dall'agente. In tal caso, quando l'agente non creda di accettare la riforma proposta dal contribuente, gliene dà avviso (mod. *I*); dopo di che non è più ammessa alcuna ulteriore proposta del contribuente, salvo il ricorso alla Commissione comunale o consorziale. Quando invece l'agente concordi col contribuente le somme di reddito, fa senz'altro constare dell'accordo mediante attestazione sulla scheda, da firmarsi da entrambi a pena di nullità.

La conferma ed il concordato importano pel contribuente la rinuncia a ricorrere alle Commissioni contro il reddito confermato o concordato.

Art. 82. L'agente inscrive d'ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso di esercizi industriali o commerciali, che essendo avvenute anteriormente al 1° luglio, non siano state denunciate al 1° agosto.

Deve inoltre riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti, o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse posteriormente scoperti, o che fossero stati omessi nelle dichiarazioni stesse.

Deve pure fare d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutto od in parte all'accertamento precedente, come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma minore del vero nell'accertamento stesso.

Art. 83. Le dichiarazioni e le rettificazioni presentate dai contribuenti, e quelle per essi redatte d'ufficio, devono di mano in mano essere notate nel registro a matrice (mod. *E*).

Le ricevute *figlie* non richieste dai dichiaranti si lasciano unite al registro.

Art. 84. Nei mesi di agosto e settembre gli ispettori delle imposte devono visitare gli uffici di agenzia della provincia per riconoscere se le operazioni d'accertamento siano state regolarmente compiute dagli agenti a norma delle vigenti disposizioni.

Essi devono specialmente verificare se gli agenti hanno esattamente valutati i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o redatte d'ufficio; assumere informazioni ed istituire confronti per sindacare l'operato degli agenti; prendere nota della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e professioni esercitate in ciascun comune; confrontare i redditi assegnati nei vari comuni agli esercenti una stessa professione od industria; ed indicare agli agenti i criteri e le norme da seguirsi nella valutazione per ottenere il giusto conguaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura e provenienza.

Art. 85. Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono essere notificate ai contribuenti con avviso (mod. *H*, *I* o *K*).

La notificazione è fatta dal serviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso sarà consegnato nella casa di sua residenza ad uno della famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

In mancanza del contribuente e delle persone sovraindicate l'avviso sarà affisso alla porta dell'abitazione del contribuente e il serviente ne fa attestazione.

Per gli enti indicati nel primo paragrafo dell'articolo 64, la consegna è fatta al loro rappresentante od a chi ne fa le veci.

Il serviente comunale ritirerà sempre ricevuta dal consegnatario; e nel caso di affissione la sua attestazione terrà luogo di ricevuta.

La ricevuta e l'attestato si fanno a cura del serviente comunale sopra apposito registro a matrice (mod. *O*), dal quale il segretario comunale stacca le ricevute *figlie* e le spedisce giorno per giorno all'agente, cui verrà restituito il registro stesso, terminata la consegna degli avvisi.

Quando il contribuente non abbia residenza nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario del comune certifica sul registro (mod. *O*) l'eseguita affissione.

Art. 86 I contribuenti che non abbiano fatto dichiarazione o rettificazione, e pei quali l'agente non creda di farla d'ufficio, saranno da esso avvertiti con apposita notificazione (modulo *Dbis*), che nel loro silenzio ritiene confermate le somme di reddito, per le quali erano stati tassati nell'anno precedente.

La notificazione sarà dall'agente trasmessa al sindaco, il quale la farà affiggere alla porta del palazzo comunale e spedirà all'agente il certificato della seguita affissione.

(*Continua*)

Il N. 5842 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 agosto 1870, n. 5812, con la quale è accordata la esenzione del dazio di uscita per alcuni generi ad uso parti-

colare degli abitanti delle zone di territorio italiano poste fra la linea doganale italiana e quella di uno Stato finitimo;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La esenzione del dazio d'uscita per le carni, il vino, l'olio, le farine ed il pane è accordata alle famiglie che tengono stabile domicilio e residenza nelle zone di territorio italiano poste fra la linea doganale italiana e quella di uno Stato finitimo.

Ne sono esclusi coloro che vi si portano temporariamente o per villeggiare, o per l'esercizio di un'arte o mestiere.

Art. 2 Le quantità dei generi ammesse al beneficio della esenzione si determina per ciascun anno dal bisogno di ogni famiglia, tenuto conto del numero degli individui e del mestiere che esercitano.

Art. 3. A questo fine ogni capo di famiglia, nella seconda metà di ottobre di ogni anno, dovrà notificare al sindaco del luogo lo stato di sua famiglia, comprese le persone di servizio, con indicazione dell'età, dell'arte, mestiere o professione di ciascun individuo, e della specie e quantità dei generi necessari per la consumazione di un anno.

Art. 4. Il sindaco, riconosciuta e certificata la verità ed attendibilità delle notifiche, o fattevi le eventuali rettifiche, le invia all'intendente di finanza, il quale, sentito, ove occorra, l'avviso del prefetto della provincia o del sottoprefetto del circondario, determina la specie e la quantità dei generi che per ogni famiglia potranno, durante l'anno, essere ammessi in esenzione del dazio d'uscita, e ne dà partecipazione al sindaco.

Art. 5. L'approvazione dell'intendente di finanza costituisce il credito aperto per tutto l'anno alla famiglia rispettiva. Nei limiti di questo credito il sindaco rilascia volta per volta all'esportatore un attestato, sulla presentazione del quale egli potrà ottenere dalla dogana a ciò autorizzata la esenzione del dazio.

Questo attestato, oltre il nome del capo della famiglia, a cui è data l'esenzione, indicherà la specie e la quantità delle derrate da esportarsi, la data ed il numero della concessione dell'intendenza.

Non sono ammessi attestati per quantità superiori a quelle per le quali fu data la concessione.

Le quantità non esportate nel corso dell'anno non possono essere riportate nel credito dell'anno successivo.

Art. 6. Pei generi occorrenti per l'approvvigionamento a tutto il 31 dicembre del corrente anno, saranno fatte speciali notifiche entro il mese di settembre prossimo venturo, per le quali saranno osservate le disposizioni dei precedenti articoli 3 al 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Gazzetta di Genova* reca la nota dei bastimenti giunti in quel porto dagli scali della Liguria nel mese di agosto:

8	Varazze	br.-barca	*Cesare Beccaria*	tonn.	622
13	Sestri Ponente	»	*Merlo*	»	526
14	»	»	*Anna Parodi*	»	1009
18	»	»	*Caterina Madre*	»	841
28	»	»	*Prisco*	»	727

— Pare, scrive la *Lombardia* che il Comitato per l'erezione del monumento a Cesare Beccaria, nella sua seduta di ieri l'altro, abbia deliberato che l'inaugurazione di esso debba aver luogo con grande solennità il giorno 28 novembre prossimo venturo, anniversario della morte del grande italiano, avvenuta nell'anno 1794, nella casa di Milano, in via di Brera n. 6, ove era nato il 15 marzo 1738.

— Scrivono da Vimercate al citato giornale:

Nel giorno u. s. agosto aveva luogo in Vimercate il saggio scolastico finale dei bambini di quel nascente Asilo Infantile, ove già si trovano ricoverate 130 fanciulle. L'esemplare disciplina che si ammirò in quella scolaresca, la franchezza, l'espressione e la chiara pronunzia con cui recitarono le loro lezioncine dimostrano che buono è il personale che ivi attende all'istruzione, e che chi veglia l'Asilo, sa far uso dei migliori metodi.

Volgiamo quindi una parola d'encomio a quella benemerita direzione, e specialmente all'egregio ispettore dell'Asilo signor dottor Valdemeri Giuseppe, il quale, promotore di sì bella istituzione in quel comune, ove si trova come segretario municipale, dotato di eccellenti cognizioni e di lunga esperienza in materia di asili infantili, continua ora la sua benefica e preziosa opera coll'attendere giornalmente al buon andamento dell'Asilo, e col procurare il maggior sviluppo possibile nell'educazione ed istruzione di quei teneri bambini.

— Regia Deputazione parmense sopra gli studii di storia patria (Tornata del 22 aprile):

I. — Il professore Emilio Bicchieri legge una sua relazione, distesa già, intorno l'archivio di Castello Arquato, grossa terra in amenissima postura sui colli piacentini; il quale archivio fu riordinato dal Bicchieri, verso commissione di quel benemerito municipio.

Troppo lungo sarebbe seguitare il relatore nel suo particolareggiato lavoro Esso dimostra l'ordine tenuto da lui, conforme la ragione storica delle varie materie, e nel tempo medesimo le cose più ragguardevoli di quella copiosa raccolta di documenti; chè, sebbene non si riferisca ad una città, non può mancare d'importanza, attesochè il suddetto comune ebbe ripetute volte libero reggimento; e passò, contrastato spesso, a varii potenti signori, come i vescovi di Piacenza, gli Scotti, i Visconti, gli Sforza, i Farnesi, oltre che, per qualche tratto di tempo, appartenne a papi e ad imperatori.

Le cose dette nella mentovata relazione conducono di nuovo il pensier nostro agli archivi di tante castella, borgate, città minori, dai quali chi sa quante notizie si potrebbero trarre utili agli studi storici! Toccammo altre volte di quest'argomento, e crediam quasi debito nostro il non lasciarci sfuggire occasione veruna che valga a chiamar sovr'esso le considerazioni di chi sa e può. Persone veramente idonee le quali fossero deputate a visitare gli archivi communitativi, ed ogni altro, delle varie provincie, ove potessero rinvenirsi documenti da guarentire e da non lasciar ignoti, aprirebbero nuove fonti di storia, nuovi tesori.

Ma queste nostre parole sono per avventura superflue; chè non avvertimmo alla Commissione istituita pel riordinamento generale degli archivi del Regno, la quale da ultimo tenne varii raduni in Firenze, e compiè il proprio ufficio. Noi non ne conosciamo le proposte; ma i nomi dei dotti e benemeriti uomini che la componevano ci son pegno, non solo dei provvedimenti ora discorsi, ma di molt'altri, e maggiori Possano tali proposte aver pronto ed intero effetto!

II. — Un sigillo d'*Obizzo Sanvitale, primo vescovo di Parma, poi arcivescovo di Ravenna* diede subbietto al cav. Luigi Pigorini, direttore del R. Museo archeologico in Parma, di sporre notizie intorno quel prelato, e descrivere il sigillo, prezioso pel tempo (secolo XIII) e pel personaggio di cui porta la effige ed il nome.

Nobili natali, cospicuo parentado, dottrina, indole intraprendente, non poteano che spingere Obizzo a prender viva ed accalorata parte alla cosa pubblica, e cercar di primeggiarvi Le cozzanti potestà della Chiesa e dell'impero, l'armeggiar dei baroni ed il vigoroso costituirsi dei comuni segnavano i tempi di Obizzo che volgeano, come ognun sa, propizi all'autorità episcopale. Ai quali tempi ben s'acconciava la sagace pieghevolezza del presule nostro. Ed il Pigorini intende a comprovar coi fatti quel che del Sanvitale si legge nella celebre cronaca del Salimbene: « cum clericis clericus, cum religiosis religiosus, « cum laicis laicus, cum militibus miles, cum baroni« bus baro, magnus barator, magnus dispensator, « largus, liberalis, curialis, ecc. »

Nondimeno ambizione e pace dell'animo non possono insieme conciliarsi: ed Obizzo trasse agitatissima vita. Aveva abbracciata la causa dei nobili; si facea sostenitore del principato d'Azzo di Este; erasi inimicato il popolo parmense, anche pel soverchio largheggiar col clero. A questa scissura, che rincrudivasi ogni dì più, Obizzo dovette, sedendo pontefice Bonifacio VIII, il suo allontanamento da Parma, la promozione all'arcivescovado di Ravenna; malgrado la quale, versava in condizioni angustiose, allorquando, già vecchio, del 1303, toccava in Orvieto l'ultimo dei suoi giorni mortali.

Dalle notizie biografiche d'Obizzo il cav. Pigorini passa alla descrizione del sigillo (ch'è in bronzo); ed indicatene le iscrizioni, riferisce il dotto avviso del chiarissimo abbate Luigi Barbieri, a spiegazioni dei simboli che veggonsi in tale sigillo, cui depositava nel Museo parmense il senatore conte Luigi Sanvitale, presidente di questa Deputazione, affinchè il sigillo medesimo possa a bell'agio venir esaminato dagli studiosi della sfragistica italiana.

(Tornata del 19 maggio). — L'aggiugnere nuovi materiali ad ogni ramo dell'istoria vuol essere principale scopo degl'istituti, che appunto dalla storia han titolo ed ufficio. A siffatto scopo intendono i frequenti lavori coi quali il cav. Amadio Ronchini va senza posa francheggiando l'opera della Deputazione parmense a cui appartiene; ed altra fra le prove di quanto affermiamo diede nell'anzidetta tornata; in cui lesse una sua memoria intorno *Antonio Bernardi*, detto anche il *Mirandola*, dal nome della sua patria. Fu il Mirandola un de' filosofi più dotti e perspicaci de' tempi suoi; e dato per ciò, qual docente di filosofia, da Paolo III al suo diletto nepote Alessandro che venne sin dalla giovinezza eletto cardinale. Lungamente Alessandro si tenne con sè il Mirandola, che accoppiava divozion sincera pel suo alunno e benefattore alle doti dell'ingegno e del sapere. Antonio toglievasi dalla comune de' filosofanti in que' dì; motto dei quali era il notissimo *jurare in verba magistri*; al modo con cui solevansi imbandire costantemente le dottrine dello Stagirita Antonio avea pensieri al tutto proprii d'interpretazione; opinava che i *Predicamenti* non fossero da noverarsi tra libri della *Logica d'Aristotile*: onde che suscitossi uno sciame di avversarii, alle cui punture egli non si tratteneva dal rispondere con un dardeggiar più fiero. Le quali cose il Ronchini pone in chiaro ed acconciamente dimostra, col riferire alcuni brani di lettere del Giovio al cardinal Farnese, che, volgendo in celia le accalorate polemiche, dà ragguagli di esse. Il contendere, pur solo a parole, amareggia sempre l'animo; nondimeno il Bernardi sarebbe rimasto confortato da quel suo vigoroso difendersi, ove più cruda ed insanabil piaga non gli avesse aperto l'ingratitudine d'un suo discepolo, e vero creato, Antonio Possevino. Costui, bisognoso di studi e di pace, accolto dal Bernardi e posto sotto il patrocinio farnesiano, venne poi collocato da esso lui presso il cardinale Ippolito d'Este Ma, nel mentre assicurava in tal modo onorevole stato al Possevino, questi trafugava come cosa propria un'opera ideata e condotta dal Mirandola ed a mano a mano comunicata al discepolo, perchè la dettasse in volgare. È dessa quel *Dialogo dell'onore nel quale si tratta appieno del duello*; rispetto a che, il Ronchini presenta una lunga lettera del cardinale Alessandro, la quale fa palese la maligna soperchieria del Possevino, e dà la storia di questa vertenza fra maestro e scolare, che da prestanti scrittori, come il Tiraboschi, fu variamente giudicata, e non al tutto secondo il vero. Altra notevole considerazione accade notare nella memoria; quella che riguarda l'avere il Bernardi avuto nobil compenso degl'insegnamenti e dell'affetto al Farnese coll'ottenere da lui il vescovado di Caserta, e la ricca badia di Dovadola su quel di Forlì.

Avverte nel proposito il nostro autore come Bernardo non discontinuasse dall'intitolarsi con la mentovata episcopal dignità, anche dopo la rinunzia all'esercizio del vescovado: ond'è palese l'errore di chi disse alludersi al successor di Bernardo in parecchie lettere d'Annibal Caro che fanno menzione di monsignor di Caserta.

Meritava il buon prelato e filosofo che si rinverdisse, come fece con la sua scrittura il Ronchini, la memoria di lui poco nota oggidì, sebbene a buon dritto appartenesse alla schiera degli uomini illustri de' suoi tempi.

Il Segretario: PIETRO MARTINI.

DIARIO

Di fronte agli ultimi annunzi telegrafici, le notizie che ci sono giunte coi giornali parigini del 1° di questo mese appaiono destituite d'ogni importanza. Alla data indicata non si avevano nella capitale francese informazioni precise, nè conchiudenti sui fatti d'arme che hanno preceduta la battaglia combattutasi in vicinanza a Sedan e meno che mai si avevano informazioni sulla battaglia medesima.

Il carattere generale degli articoli e dei particolari contenuti negli accennati giornali è la fiducia negli imminenti successi del maresciallo Mac-Mahon e la previsione che egli sarebbe riuscito ad operare il suo congiungimento col maresciallo Bazaine. La sola notizia di un combattimento seguito a Courcelles viene data dalla *France* nei termini che riferiamo: « Da fonte sicura ci si conferma l'annunzio di un ragguardevole successo ottenuto dal maresciallo Bazaine a Courcelles sulla strada da Metz a Saint-Avold il giorno 26 agosto. Dopo aver fatte subire al nemico delle perdite considerevoli, il maresciallo ha rioccupate le sue posizioni. »

Con tutto ciò, non è da dire che le prime vaghe voci di una grande azione militare non fosse già cominciata a serpeggiare a Parigi. Se ne trovano le traccie nelle seguenti parole della stessa *France*: « Una grande battaglia, essa dice, venne o no impegnata dal maresciallo Mac-Mahon? Sappiamo che nelle Ardenne ci si batte da tre giorni. Ma si tratta di un fatto d'armi campale o di semplici combattimenti sopra vaste estensioni di territorio?... Il nostro corrispondente da Reims ci comunica delle voci, secondo le quali una grande battaglia avrebbe avuto luogo. Ma, in mancanza di notizie ufficiali, noi non possiamo accogliere queste informazioni senza la maggiore riserva. Solamente ci è permesso di dire che l'esercito di Mac-Mahon, rinforzato dal generale Vinoy, è perfettamente in grado di respingere i Prussiani i quali tentassero di porre ostacolo al suo congiungimento con Bazaine. »

Le altre notizie della guerra contenute dai giornali parigini del 1° settembre o riguardano fatti di importanza secondaria, o si collegano ad incidenti relativi agli assedi di Strasburgo, di Phalsbourg e delle altre piazze che si difendono, o finalmente entrano nella cerchia delle informazioni e dei giudizi della *France*.

Il *Journal Officiel* pubblica l'ordine del ministro della guerra con cui centomila guardie mobili dei dipartimenti sono chiamate alla difesa di Parigi, ed un altro ordine dello stesso ministro per la immediata demolizione di tutti i fabbricati d'ogni natura che sorgono in prossimità alle fortificazioni della capitale e possono renderne malagevole la difesa.

Nella sua seduta del 31 agosto il Senato belga ha adottato il progetto di legge che apre al dipartimento della guerra un credito di quindici milioni onde far fronte alle spese incontrate dal governo per assicurare la neutralità. Il progetto non incontrò opposizioni.

Nell'*Abendpost*, foglio serale della *Wiener Zeitung*, si legge: I tentativi di accomodamento di Praga vengono salutati in Pesth con plauso generale. Gli organi di tutti i partiti concordano nel dire che non si possa conseguire la durevole esistenza d'un'Austria libera se non coll'accordo e colla soddisfazione di tutte le particolari nazionalità.

A Praga il messaggio imperiale fu rimesso ad una Commissione eletta di nove membri, la quale dovrà presentare il progetto di risposta al medesimo.

Il *Wanderer* di Vienna ha per telegramma, da Pesth, sotto la data del 1° settembre, che 15,000 honveds saranno riuniti al campo d'istruzione presso Zeghedino. La concentrazione degli honveds si fa a Detta (Banato) e ad Esperies.

Il Risgdag danese, durante l'ultimo periodo legislativo, ha votato una legge diretta a determinare la maniera di riscuotere per l'avvenire l'imposta sulla rendita. Il ministro delle finanze ha fatto pubblicare su quest'oggetto medesimo istruzioni che serviranno come di un commentario pratico ai pubblici funzionari ed ai cittadini incaricati di promuovere l'esecuzione della legge.

Il telegrafo ci ha già recata la notizia della dimissione data dal maresciallo Saldanha da capo del gabinetto portoghese, e le dimissioni rassegnate contemporaneamente da tutti i suoi colleghi. Scrivono ora che il nuovo ministero venne così composto: presidente del Consiglio e ministro della guerra il marchese dè Sà da Bandeira; ministro delle finanze, coll'*interim* degli affari esteri, il marchese d'Avila; ministro dei lavori pubblici signor Carlos Bento; ministro dell'interno il vescovo di Vizeu. I ministri dell'istruzione pubblica e della marina non sono ancora designati. Il maresciallo Saldanha verrebbe incaricato di rappresentare il governo portoghese a Londra.

Avanzamenti della Galleria nel traforo delle Alpi.

INDICAZIONI	SUD	NORD	*Totale*
Lunghezza totale della galleria da scavarsi, metri	. . . .	. . . .	12220 »
Avanzamenti in piccola sezione nella 2ª quindicina di agosto. . . . »	41 90	36 05	
Avanzamento complessivo in piccola e grande sezione al 15 ag. 1870 »	6717 30	4829 85	
TOTALE della galleria scavata agl'imbocchi sud e nord il 31 agosto 1870 »	6759 20	4865 90	11625 10
Rimangono a scavarsi metri	. . . .	. . . .	594 90

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Firenze, 3.

Errata-corrige: Nell'ultimo dispaccio di Berlino 3, invece di Sedan 1° settembre, leggasi Sedan 2 settembre.

Parigi, 3.

CHIUSURA DELLA BORSA.

	2	3
Rendita francese 3 %	59 95	58 80
Id. ital. 5 %	49 60	49 —
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	401 —	393 —
Obbligazioni.	218 50	219 —
Ferrovie romane	41 —	42 —
Obbligazioni.	116 50	116 50
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* . . .	138 —	— —
Obbligazioni ferr. merid. . . .	156 —	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese . .	135 —	127 —
Obblig. della Regia Tabacchi .	— —	— —
Azioni	— —	— —
	Vienna, 3.	
Cambio su Londra	— —	— —
	Londra, 3.	
Consolidati inglesi	91 7/8	92 1/4

Parigi, 3 (ore 4,45 pom.)

Si ha da Mézières in data d'oggi: Le informazioni avute sui combattimenti sono contraddittorie. Grandi furono le perdite da entrambe le parti. Dopo i combattimenti di mercoledì e giovedì Mac-Mahon si ritirò sotto le mura di Sedan e Bazaine sotto Metz. Il piano di Bazaine è sempre quello di affievolire le forze del nemico senza esporre soverchiamente le truppe francesi che sono inferiori in numero.

Rapporti autentici constatano che cavalleggieri prussiani, per isfuggire le truppe francesi, si rifugiarono nel territorio del Lussemburgo, dove soggiornarono un'intiera giornata. Rientrarono in seguito nel territorio francese colle loro armi.

Parigi, 3.

Corpo legislativo. — Il conte di Palikao dice: « Gravi avvenimenti si sono compiuti; le notizie che li recano non sono ufficiali ma devono essere vere.

Il maresciallo Bazaine, dopo una sortita assai vigorosa, ebbe un combattimento di 8 o 9 ore, nel quale i Francesi si sono battuti con estremo valore, ma dopo il quale il maresciallo fu costretto a ritirarsi sopra Metz, la quale cosa impedì la desiderata congiunzione delle due armate. Tuttavia questa circostanza non impedisce al maresciallo di fare una nuova sortita.

Un altro avvenimento è la battaglia combattuta tra Mézières e Sedan, la quale presentò alternativamente rovesci e successi. Le nostre truppe hanno dapprincipio respinto i Prussiani sulla Mosa, ma furono quindi costrette a retrocedere dinanzi alle forze superiori del nemico. Il risultato di questo avvenimento si è che la posizione attuale non permette di operare per qualche tempo la congiunzione di Bazaine e di Mac-Mahon.

Le altre notizie sparse, specialmente quella che Mac-Mahon sia rimasto ferito, non hanno un carattere autentico.

La situazione è grave e non bisogna dissimularlo; per conseguenza noi siamo decisi di fare un appello a tutte le forze vive della nazione.

Noi abbiamo prima di tutto organizzato 200 mila Guardie mobili, che furono chiamate a Parigi per assicurare la capitale. Noi vi metteremo tutta la nostra energia e non cesseremo dai nostri sforzi che allorquando avremo espulso dal nostro territorio tutta la razza dei Prussiani. »

Favre chiede la parola.

Haentjens domanda che la Camera si costituisca in Comitato segreto.

Il conte di Palikao si oppone a questa domanda.

Favre dice che noi siamo unanimi per difenderci sino alla morte. (*Applausi*) Soggiunge che il tempo delle compiacenze deve cessare, se vogliamo riparare ai disastri; conchiude attaccando il potere imperiale e proponendo che si concentrino i poteri nelle mani del generale Trochu:

Il conte di Palikao e la Camera protestano; l'incidente non ha seguito.

La Camera approva quindi l'urgenza sul progetto di legge che chiama sotto le bandiere tutti i cittadini ammogliati o celibi dai 20 ai 35 anni, ed autorizza pure di richiamare in servizio tutti gli antichi ufficiali, sott'ufficiali e soldati fino ai 60 anni.

Parigi, 3.

Senato. — Il conte di Palikao dice: Abbiamo saputo per molte vie, non però ufficiali, che il maresciallo Bazaine fallì nel suo recente tentativo di liberarsi dalle armate nemiche che lo tenevano rinchiuso intorno a Metz. Il suo sforzo fu eroico. Il re di Prussia non ha potuto trattenersi dal rendere giustizia al valore dei nostri soldati. Mac-Mahon, dopo di avere tentato di dar la mano a Bazaine nella direzione del Nord, fu costretto di ritirarsi nei dintorni di Sedan. Vi furono parecchi giorni di combattimento con alternative di successi e di rovesci, ma lottavamo contro un nemico troppo superiore di numero, e, malgrado i più eroici sforzi, pare che questo tentativo sia terminato in una guisa infelice per le nostre armate.

Altre informazioni d'origine prussiana sarebbero ancora più sfavorevoli per noi, ma non le crediamo degne di fede. In ogni caso il governo non potrebbe dare loro una certa autorità col comunicarle al pubblico.

I nostri rovesci ci affliggono. Noi non possiamo assistere senza emozione a tanto coraggio, a tanti sacrifici resi inutili. Ma questo spettacolo, lungi dal toglierci la nostra energia, l'accresce e la raddoppia. Dopochè il gabinetto assunse il potere, esso fece produrre alla Francia tutto ciò che le sue risorse le possono dare. Esse rimangono ancora abbastanza potenti perchè coll'energia e col concorso della nazione possiamo dire l'ultima parola. Speriamo che coll'aiuto di Dio scacceremo il nemico.

David soggiunge che la difesa di Parigi si presenta sotto le migliori condizioni, le quali, secondo gli uomini competenti, permetteranno di resistere a tutti gli sforzi dei nemici. Egli soggiunge: « Noi difenderemo Parigi sulle fortificazioni e sulle strade, e, se occorre, ci faremo seppellire sotto le sue rovine. »

Parigi, 4.

Il ministero pubblicò il seguente proclama firmato da tutti i ministri:

« *Francesi*,

« Una grande sventura colpì la patria. Dopo tre giorni di combattimenti sostenuti dall'armata del maresciallo Mac Mahon contro 300 mila nemici, 40 mila uomini furono fatti prigionieri. Il generale Wimpffen, il quale aveva preso il comando dell'armata in luogo di Mac-Mahon gravemente ferito, ha firmato la capitolazione. Questo crudele rovescio non fa vacillare il nostro coraggio. Parigi trovasi in istato di difesa; le forze militari del paese si organizzano. Fra pochi giorni una nuova armata sarà sotto le mura di Parigi, e un'altra armata si forma sulle rive della Loira.

« Il vostro patriottismo, la vostra unione, la vostra energia salveranno la Francia. L'Imperatore fu fatto prigioniero nella lotta. Il governo, d'accordo coi pubblici poteri, prende tutte le misure richieste dalla gravità degli avvenimenti. »

Parigi, 4 (ore 3,30 ant.)

Il Corpo legislativo si riunì alle ore 1 del mattino.

Il conte di Palikao annunzia che una parte dell'armata di Mac-Mahon fu respinta entro Sedan; che un'altra parte ha capitolato, e che l'Imperatore è prigioniero. Soggiunge: Dinanzi a queste notizie ci sarebbe impossibile d'intavolare ora una discussione sulle conseguenze possibili di questo avvenimento. I ministri non hanno ancora potuto concertarsi. Domando che la discussione sia rinviata a domani.

Favre presenta una proposta, colla quale si dichiara l'Imperatore e la sua dinastia decaduti da tutti i diritti loro conferiti dalla Costituzione; si domanda che sia nominata una Commissione legislativa investita dei diritti del governo colla missione di scacciare il nemico dal territorio, mantenendo il generale Trochu a governatore generale di Parigi.

Un silenzio profondo accoglie questa proposta.

La Camera decide di riunirsi oggi a mezzogiorno.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 3 settembre 1870, ore 1 pom.

Nella Penisola il tempo è stato turbato; il barometro si è leggermente innalzato; i venti sono del mezzogiorno e il mare è calmo.

Le pressioni aumentano in Irlanda, e diminuiscono nella Francia e nei Paesi Bassi.

Continuerà il tempo ad esser vario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 3 settembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757,5	mm 757,0	mm 757,2
Termometro centigrado	22,0	26,0	23,0
Umidità relativa . .	80,0	70,0	80,0
Stato del cielo . . .	nuvolo sereno	nuvolo sereno	sereno e nuvoli
Vento { direzione . .	O	O	O
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 26,5
Temperatura minima. . . . . + 19,0
Minima nella notte del 4 settembre . + 20,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Rigoletto* — Ballo: *Armida*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Fioravanti: *Le Cantatrici villane*.

ARENA NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Achille Dondini rappresenta: *La Sposa sagace*.

FEA ENRICO, *gerente*.

Sunto di citazione.

Il signor Clemente Gerard, domiciliato elettivamente in Firenze nello studio del dottor Luciano Strambi in via del Proconsolo, n. 9, ha citato, a ministero d'usciere, Romualdo Necci domiciliato in Firenze, e Frigyesi colonnello Gustavo, di domicilio sconosciuto, a comparire davanti il tribunale civile di Firenze, alla udienza fissa del dì 3 ottobre 1870, a ore dieci antim., per sentir revocare e sciogliere un sequestro fatto eseguire dal Necci sui mobili di proprietà Gerard, esistenti nella casa da esso condotta in Firenze, piazza D'Azeglio, n. 9, per un credito che il Necci asserisce tenere contro il Frigyesi La citazione a quest'ultimo è stata fatta mediante affissione di copia della medesima alla porta esterna del tribunale civile di Firenze, e mediante rilascio di altra copia simile al Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale; ed ora si completa mediante la inserzione del presente nel giornale ufficiale del Regno a forma del disposto dallo art. 141 del vigente Codice di procedura civile.

Li 3 settembre 1870

2870 EUGENIO MORI, usciere.

Avviso di smarrimento.

Il sottoscritto avendo smarrita una cambiale in data 19 agosto 1870, scadente alla fine di novembre prossimo, della valuta stolie per L. 250, all'ordine S. P. del signor Santi Chiappi, accettata dal signor Silvestro Zoppi e pagabile al domicilio del signor Paolo Banchelli, via dei Tavolini, rende di pubblica ragione che, essendo già stata duplicata, non avrà alcun valore.

Firenze, li 4 settembre 1870.

2871 VINCENZO GARGANI.

Avviso.

Si rende noto che il signor Giuseppe Landi, possidente e negoziante domiciliato a Pistoia, nel dì 24 agosto 1870 ha presentato ricorso al signor cavaliere presidente del tribunale civile di Lucca per la nomina di un perito che proceda alla stima degli infrascritti beni di Giovacchino Narciso ed Angiolo Mazzei del Borgo a Buggiano, indicati nel precetto del 25 giugno 1870, trascritto all'uffizio delle ipoteche di Pescia li 28 luglio 1870, vol. 5, articolo 100, e consistenti:

In diversi terreni e case nel comune di Buggiano, descritti al catasto in sezione D, numeri 628, 629, 623², 626, 624², 627, 621, 490, 489, 618, 619, 620 e 1452 con rendita imponibile di lire 296 56, confinati Pietro e Felice Anzilotti, Stefano Pellegrini, Francesco Spadoni, cavaliere Vincenzo Puccinelli Sannini, Giorgio *quondam* Agostino Magnani, e via di Traversagna.

Fatto, li 27 agosto 1870

2844 D.tt PIETRO SIMONI, proc.

Avviso per aumento del sesto.

Si rende noto che nel giorno 30 agosto stante, ed al seguito di primo esperimento d'incanto, sono stati deliberati al signor Michele di Giuseppe Calderai di Pescia per la somma di lire 4305 gli appresso beni posseduti in comune dai signori Napoleone, Giovanni, Ferruccio, Elisa e Zoraide figli maggiori del fu Matteo Buonaguidi, e da Pietro, Vittorio, Giuseppe, ed Eugenio figli minori di detto fu Matteo Buonaguidi, rappresentati dal tutore signor Torello Franchini.

Lotto primo. Un podere lavorativo, vitato, fruttato, con casa colonica ed annessi, di misura ettari 1 17 51 36, posto in comunità di Buggiano, luogo detto via di Mezzo, con rendita imponibile di lire 69 59, gravato di due canoni di livello, che uno di ettolitri 2 89 49, e l'altro di lire 7 14

Si avverte che va a farsi luogo all'aumento del sesto ai termini di legge, e che il termine relativo scade col 14 settembre prossimo futuro.

Borgo a Buggiano, dalla cancelleria della pretura.

Li 31 agosto 1870.

Il cancelliere

2837 SOSIPATRO BETTI.

Assenza.

Il tribunale civile di Domodossola con ordinanza delli 29 agosto 1870 ordinò che siano assunte informazioni sull'assenza di Airami Pasquale fu Francesco da Crevola d'Ossola, la cui relativa domanda venne chiesta dalli Dionigi e Leopoldo Airami suoi fratelli pure da Crevola d'Ossola.

Domodossola, li 30 agosto 1870.

2835 Causidico CALPINI, proc.

Editto.

Si porta a comune notizia che da questo R. tribunale provinciale fu con odierno decreto, pari numero, avviata la procedura di componimento in confronto di Luigi Benini, negoziante di Verona a Santa Anastasia, e fu nominato in commissario giudiziale il notaio dottor Giuseppe Donatelli.

Verona, 18 agosto 1870.

Il cav. reggente

2830 BOLDRINI.

Bando per vendita mobiliare.

La mattina del trenta settembre 1870, a ore dieci, avanti il sottoscritto vicecancelliere delegato con la infrascritta sentenza, nella sala delle assemblee generali di questo tribunale civile e correzionale sarà proceduto alla vendita per mezzo di pubblico incanto di un braccialetto d'oro con medaglione in brillanti e zaffiri, per essere rilasciato a pronti contanti al maggiore e migliore offerente a tutte di lui spese d'incanti, liberazione, ecc., e sul prezzo di stima del perito signor Olinto Frilli in lire mille trecento.

Il prezzo di liberazione dovrà pagarsi dal compratore liberamente nelle mani del signor Angiolo Guarducci, nella sua qualità di amministratore della Banca Anglo-Italiana, qualora nel termine di giorni quindici, antecedenti a quello fissato come sopra per la vendita, non siano notificate opposizioni per parte degli interessati nella eredità giacente del signor H I Standley, inglese, a contrastare alla suddetta Banca Anglo-italiana i di lei diritti di privilegio nascenti dal pegno e dalla detenzione del gioiello da vendersi.

Il tutto in base alla sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze, pubblicata nel dì 11 giugno 1870, registrata in questa città il 13 detto, n. 3298, con lire 5 50, notificata il 20 dello stesso mese

Firenze, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Il 1° settembre 1870.

CESARE MATUCCI, vicecanc.

Concorda con l'originale, registrato con marca annullata da lire una.

2817 Cesare Matucci, vicecanc.

Accettazione d'eredità
con benefizio d' inventario.

Con atti del 28 e 30 luglio prossimo passato i signori Enrico ed Aurelio Pucci, il primo domiciliato alla Querce, comune di Montecarlo, e l'altro in Firenze, dichiararono di accettare col benefizio d'inventario la eredità testamentaria relitta dal loro padre Ferdinando del fu Angiolo Pucci, morto in cura della Querce, comune di Montecarlo, nel 29 aprile ultimo scorso.

Dalla cancelleria della pretura di Pescia.

Li 25 agosto 1870.

2843 T BORRI, canc.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Con atto ricevuto dal sottoscritto nel dì presente, il signor Angiolo Seghieri di Montecarlo, come tutore dei minori Francesco e Antonio Tori di detto luogo, dichiarò di accettare col benefizio d'inventario la eredità legittima del defunto loro padre Giuseppe Tori che cessò di vivere fino dal 27 maggio 1870.

Dalla pretura di Pescia.

Li 24 agosto 1870.

Il cancelliere

2842 T BORRI.

Avviso.

Il cancelliere della pretura del mandamento di Scarperia deduce a pubblica notizia che il signor Amerigo Grassi, possidente e negoziante domiciliato a Prato, nella sua qualità di tutore delle signore Giovanna ed Emilia figlie pupille del fu Giovanni Battista Fineschi, e della fu Carolina del fu Giovanni Cavaciocchi, dimoranti esse pure a Prato, ha adito sotto di 20 agosto 1870 per l'intermediario del signor Vincenzo Monzali, notaro pubblico residente in Barberino di Mugello, come di lui mandatario speciale in ordine all'atto di procura del 10 agosto cadente, recognito Nistri, con benefizio di legge e d'inventario la eredità testata del fu Giovanni Cavaciocchi predetto in quella parte che alle pupille medesime spetta come legittimarie e nipoti ex-filia del testatore Cavaciocchi suddetto.

Dalla cancelleria di Scarperia.

Li 27 agosto 1870.

2840 F. FORTEGUERRA.

Avviso.

Agli effetti di che nell'articolo 664 del Codice di procedura civile si fa noto che con ricorso del 23 agosto 1870, Afrodisio del fu Giovanni Rossi di San Miniato ha domandato al presidente del tribunale civile della stessa città la nomina di un perito per la stima di una casa di sedici stanze, con orto annesso e cantina.

Altra casa di sedici stanze in due piani, con orto e terreno gelsato e ulivato annesso, il tutto posto e situato a Cigoli, comunità di San Miniato, beni spettanti per la massima parte a Valentino Giannelli, e per la minor parte a Francesco Scali Brogi, il primo di Pisa, il secondo di Cigoli, per procedere alla loro subastazione

2839 Dott. PIETRO RONDONI.

2854 Editto.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Francesco Bruno, i crediti dei quali sono stati verificati e giurati, che è stata ordinata la loro convocazione avanti il giudice delegato, in questa cancelleria, per la mattina del dì 17 settembre stante, a ore 2 pom, all'oggetto di deliberare sul concordato e su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio.

Firenze, il 1° settembre 1870.

U. LIVERANI, vicecanc.

2857 Editto

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Assunta vedova Bardi, i di cui crediti sono stati verificati e giurati o dispensati, che è stata ordinata la loro convocazione, nella cancelleria di questo tribunale, per la mattina del dì 19 settembre 1870, a ore 10, per deliberare sul concordato e su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio.

Firenze, li 30 agosto 1870.

U. LIVERANI, vicecanc.

2856 Editto.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Domenico Scacciati, i di cui crediti non sono stati verificati, che è stata ordinata una nuova verifica per la mattina del dì 14 settembre 1870, a ore 10, in questa cancelleria, avanti il giudice delegato e sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff di tribunale di commercio

Firenze, li 30 agosto 1870.

U. LIVERANI, vicecanc.

2855 Editto.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Francesco Bruno che è stata ordinata una nuova verifica dei crediti per la mattina del dì 13 settembre stante, a ore una pom, avanti il giudice delegato e sindaco definitivo, in questa cancelleria.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio.

Firenze, il 1° settembre 1870.

U. LIVERANI, vicecanc.

Avviso per incanto.

La mattina del dì 12 ottobre 1870, alle ore dieci, nello studio dell'infrascritto notaro, posto in Fucecchio, via Sant'Andrea, n 7, in esecuzione della deliberazione consiliare assistente la curatela della pienamente interdetta signora Elisa del fu Antonio Nelli vedova del fu dottor Antonio Vannucci, del dì 23 aprile 1868, omologata col decreto del dì 14 giugno 1868, proferito dal tribunale civile di San Miniato, sarà esposto al pubblico incanto ad estinzione di candela vergine, e per rilasciarsi al maggiore o migliore offerente sul prezzo di italiane lire ventitremila settecento ottanta e centesimi 50, stabilito dal perito signor Alessandro Norelli nella sua perizia del dì 29 gennaio 1855, depositata nell'inserto della curatela Nelli nella regia pretura di mandamento di Fucecchio, e con tutte le condizioni tracciate nel bando stato appositamente affisso e depositato presso il notaro sottoscritto onde ognuno possa prenderne cognizione, l'appresso fondo spettante a detta signora Nelli.

Il fondo da vendersi è il seguente:

Un podere con casa colonica, cascina, detto del Castellare, composto di diversi appezzamenti di terra lavorativa, vitiata e pioppata, situato nel piano, popolo e comunità di Santa Croce sull'Arno, impostato all'estimo della comunità suddetta in sezione B dalle particelle di n 1202, 1195, 1196, 1200, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1223, 1221, 1225, 1178, 1180, 1181, 1204, 1206, 889, 899, 900 e 944, gravato della rendita imponibile di catastali lire 758 20, e della superficiale estensione di circa braccia quadre 221 115, pari a metri quadri 76333 56, confinato nel suo insieme per più lati signor Orazio Del Turco Rosselli, Angiolo Pozzolini, per più lati signor cav. Carlo Landini Marchiani, fratelli Lami, fratelli Turi, via del Castellare, Della Bianca, S. E. Corsini per più lati, via di Traversagna, via delle Confina, Pietro, Majorfi, Luigi Gemignani, Pietro Niccolosi mediante viuccio comunitativo, salvo, ecc.

Il 1° settembre 1870.

Il notaro delegato

2848 Dott. PIETRO CAMPAGGI.

Avviso per inibizione di caccia.

I sottoscritti Enrico ed Alfredo del fu Cristiano Dapples rendono noto al pubblico che, valendosi del disposto delle leggi veglianti, inibiscono a chiunque di introdursi nei beni di loro proprietà, posti nel comune di Volterra, provincia di Pisa, e conosciuti con i vocaboli di Casa alle Mocache e Poggio, sia per esercitarvi la caccia col fucile od altro mezzo qualunque, sia per qualsivoglia motivo, senza il loro permesso in iscritto.

Protestando che procederanno contro i trasgressori con tutto il rigore delle leggi

Volterra, 25 agosto 1870

ENRICO DAPPLES

2849 ALFREDO DAPPLES

Bando per vendita volontaria.

Nel dì 17 settembre 1870, avanti il cancelliere della pretura di Pescia, delegato dal tribunale di Lucca in ordine a decreto del 20 luglio decorso, proferito ad istanza della signora Elvira Teresini vedova Anzilotti di Pescia, come madre di Carlo e Marcellino figli di lei e del fu Agostino Anzilotti, saranno posti all'incanto i seguenti beni stimati dal signor Pacifico Mostardini colla sua perizia del 31 gennaio 1870, registrata a Pescia il 1° febbraio successivo.

Primo lotto.

Dominio utile di un pezzo di terra per uso di cava, luogo detto Cerbaiola, marcato al catasto del comune di Uzzano in sezione B, numeri 312, 313, 316 e 1366, con rendita imponibile di lire 15 56, stimato al netto del canone di livello in lire 21 00 a tutto maggio, dovuto al nobil signor Stefano Orsi in ordine a contratto del 22 maggio 1844, rogato Grazzini, lire 772 92.

Secondo lotto.

Pieno dominio di un pezzo di terra lavorativa, olivata, luogo detto Viepori, marcato al catasto del comune suddetto in sezione B, n 411, con rendita imponibile di lire 12 78, stimato lire 882.

Terzo lotto.

Pieno dominio di un casamento in Pescia, cura della cattedrale, marcato al catasto in sezione E, n. 1039 in parte e 1040, con rendita imponibile di lire 194 18, stimato lire 6879 60.

I beni suddetti saranno venduti a corpo e non a misura coi patti e servitù loro inerenti, e con obbligo nel compratore di rispettare gli affitti in corso

Il prezzo verrà pagato alla signora Elvira vedova Anzilotti nei modi di ragione. Nel resto si osserveranno le disposizioni del Codice civile e di procedura relative alla vendita dei beni immobili spettanti ai minori.

Dalla cancelleria della pretura di Pescia.

Li 26 agosto 1870.

Il cancelliere

2841 T. BORRI.

Avviso.

Nel giorno 27 ottobre 1870, a ore 11 antim., nella sala d'udienza del tribunale civile di Volterra, al seguito dell'ordinanza presidenziale del 20 agosto cadente, registrata in cancelleria lo stesso giorno con marca da L. 1 10, Rep. n 594, sulle istanze del signor D Olinto Norchi come procuratore legale del signor Rocco del fu Vincenzo Ghilli, di Campiglia Marittima, ed a pregiudizio del signor Angelo del fu Gaspero Pugni, possidente e commerciante domiciliato a Santa Croce, sarà, in esecuzione della sentenza dello stesso tribunale del dì 28 giugno 1870, registrata in cancelleria con marca da lire 1 10, Rep. n. 245, proceduto all'incanto in un solo ed unico lotto di un tenimento di terra con casa colonica denominato Cassa o Bassa degli Stormi, e comunemente conosciuto per la presella di n. 6, di dominio diretto della R. Amministrazione demaniale, gravato dell'annuo canone di lire 60 70, posto nel comune di Campiglia Marittima, a cui confina: 1° Teseo Cappellini; 2° conte Giuseppe Alliata; 3° fratelli Mori; 4° spiaggia del mare; 5° strada piombinese, rappresentato al catasto della detta comunità in sezione I dalle particelle di n. 27, 33, 139, 142, 180, 181, 182, 186, 196, 197, 199, 200, 241, 216, 217, 223, 232, 233, 235, 239 e 385, per il prezzo di lire 647 40 offerto dal creditore istante, ed alle condizioni di che nel bando di questo stesso giorno esistente nella cancelleria del tribunale civile suddetto.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile.

Li 29 agosto 1870.

Il cancelliere

2866 A. BACIOCCHI.

Editto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto a chiunque possa avervi interesse che al pubblico incanto del due settembre andante, avanti il detto tribunale, i beni infrascritti subastati a danno di Cosimo Simonetti, sulle istanze di Pietro Del Lungo, rimasero provvisoriamente aggiudicati per la somma di lire italiane ventunomila cento al signor Giovanni Chiostri di Firenze, e che il termine per l'aumento del sesto scade il diciassette settembre detto.

Descrizione dei beni.

Una casa posta in Firenze in via Romana, segnata del numero stradale 6, rappresentata al catasto della comune di Firenze in sezione C, particelle di n. 477 e 478, compresa nell'articolo di stima di n. 317, gravata della rendita imponibile di lire 446 34, composta di piano terreno, con botteghe, orto e cantine e tre piani superiori, cui confinano via Romana, Demanio, e Borgo Tegolaia, salvo se altri, ecc.

Li 5 settembre 1870

2873 SEB MAGNELLI, canc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza in data odierna ha esteso il fallimento della ditta Eredi di Luisa Parenti ai di lei rappresentanti Giulio ed Oreste padre e figlio Vannini, ordinando l'apposizione dei sigilli, nominando in giudice delegato il signor Augusto Baldini, ed in sindaci provvisori i signori Luigi Cecconi e Oreste Del Bianco, e destinando la mattina del dì 17 settembre stante, a ore una, per l'adunanza dei creditori all'oggetto che propongano il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 2 settembre 1870.

2872 U LIVERANI, vicecanc.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di commutazione in imbrecciate con pietrisco e con breccia in parte delle cave del Mantovano ed in parte di Rimini, delle strade provinciali attualmente sistemate in ciottoli; da eseguirsi nel quinquennio 1871-75, e ricevere i pagamenti nel quinquennio 1872-76, nei modi e tempi precisati nel decreto unito ai piani di esecuzione dei lavori stessi.

Essendo andato deserto l'incanto stato indetto quest'oggi per l'appalto summenzionato, si rende noto che nel giorno di lunedì 12 settembre p. v., nella residenza di questa Deputazione, alle ore 2 pomeridiane, ed alla presenza del sottoscritto deputato, si procederà agl'incanti per gli appalti in quattro separati lotti dei lavori qui sottodescritti in base ai piani di esecuzione e relativi capitolati visibili in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'ufficio.

CONDIZIONI.

1. Gl'incanti per ciascun lotto verranno aperti in diminuzione sulle somme qui sotto indicate.

2. Gl'incanti seguiranno, separatamente per ciascun lotto, a offerte segrete, sigillate, scritte in carta da bollo da lire una, e contenenti il ribasso di un tanto per cento sul montare della somma dell'appalto. Saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 25 gennaio 1870; non si farà luogo ad aggiudicazione se le offerte non avranno raggiunto almeno il prezzo inscritto nelle schede di quest'Amministrazione che saranno depositate sul tavolo dell'asta.

3 Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità con la produzione di un certificato di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere governativo o provinciale od essere riconosciuti idonei dall'ufficio tecnico di quest'Amministrazione

4. Per essere ammessi agl'incanti gli aspiranti dovranno fare i depositi qui sotto descritti in numerario o in biglietti di Banca per le spese di asta, stipulazione e registrazione dei contratti Tali depositi saranno restituiti dopo l'aggiudicazione, ad eccezione di quelli spettanti ai deliberatari, i quali avranno obbligo di fare inoltre, prima della stipulazione a titolo di garanzia, altri depositi corrispondenti ad un decimo delle somme di delibera, o in numerario, o in biglietti di Banca o in cartelle del debito pubblico al portatore valutate al loro valor nominale.

5 Il termine utile per presentare le offerte di diminuzione, separate per ciascun lotto, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni quattordici e scadrà alle ore 2 pomeridiane di lunedì 26 settembre p. v.

6 Le spese tutte relative agl'incanti, contratti, registro e copie sono a carico dei deliberatari.

Num progr dei lotti	INDICAZIONE DEI LAVORI DA APPALTARSI E STRADE A CUI APPARTENGONO	IMPORTO PARZIALE di ciascun lavoro	IMPORTO TOTALE per ciascun lotto	MONTARE dei depositi per le spese
	Riparto I.			
1	Commutazione con pietrisco e con ghiaia di Rimini della strada di Codigoro per una lunghezza di metri 12,918	25170 91		
	Simile e con ghiaia di Rimini e di Mantova della strada di Comacchio per una lunghezza di metri 30-278	80691 99	105862 90	2000
	Riparto II.			
2	Commutazione con pietrisco e con ghiaia di Mantova della strada di Bondeno per una lunghezza di metri 15,757	39561 69		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada di Burana per una lunghezza di metri 15,417	38523 49		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada di Poggio Renatico per una lunghezza di metri 9,492	24289 28		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada di Cento per una lunghezza di metri 19,990	54210 37		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada Mirabello-Finale per una lunghezza di metri 1795	4344 34	160959 17	3000
	Riparto III.			
3	Commutazione con pietrisco e con ghiaia di Rimini della strada Copparo-Consandolo in destra del Volano per una lunghezza di metri 10024	27114 20		
	Simile e con ghiaia di Rimini e di Mantova della strada di Lugo per una lunghezza di metri 27 830	67502 14		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada delle Anime per una lunghezza di metri 6589	17498 73		
	Simile e con ghiaia di Mantova della strada di Zenzalino per una lunghezza di metri 8520	22812 28	134927 35	2200
	Riparto IV.			
4	Commutazione con pietrisco e con ghiaia di Mantova della strada di Copparo per una lunghezza di metri 29,845	»	75093 56	1200

Dalla residenza della Deputazione provinciale.

Ferrara, 29 agosto 1870.

Per la Deputazione
A FEDERICI, deputato.

2832

PROVINCIA DI BELLUNO

GIUNTA MUNICIPALE DI BELLUNO

AVVISO D'ASTA per miglioramento del ventesimo.

In seguito all'avviso 14 agosto corrente, n. 3619, IX, si è oggi tenuta la pubblica asta per l'appalto del lavoro di ricostruzione in pietra nelle forme primitive del ponte sul Piave presso questa città al prezzo peritale di L. 63,362 06.

Essendo stato ultimo migliore offerente il signor Savaris Angelo fu Francesco, l'asta venne a lui aggiudicata per L. 62,400, salvo l'esito della prova (*fatali*) per il miglioramento del ventesimo di detta somma.

Si avverte quindi che da oggi sino alle ore 2 pom. del giorno 13 settembre p. v. si accetteranno le offerte di miglioramento di cui sopra, le quali siano cantate col deposito di L. 6,000, e che, ove ne venissero presentate, con altro avviso verrà notificata la riapertura della gara a senso di legge.

Belluno, 30 agosto 1870.

2860 *Il Sindaco*: BERTOLDI.

RETTIFICAZIONE.

Nel n. 236 della *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto p. p. si legge:

« Gli azionisti della *Provvidente*.... nominarono infine il Consiglio d'Amministrazione eleggendo a presidente l'onorevole signor commendatore Francesco De Luca deputato al Parlamento.... »

Deve invece leggersi: «.... nominarono infine il loro Consiglio d'amministrazione eleggendone presidente effettivo il signor cav. Annibale Pelleschi sindaco di San Miniato, e presidente onorario il signor commendatore Francesco De Luca deputato al Parlamento. » 2868

INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA

Avviso d'asta.

Essendo andata deserta l'asta tenutasi oggi nel suddetto ufficio per la provvista pane da munizione nelle divisioni di Bologna, Parma ed Ancona, come dall'avviso d'asta del 15 agosto p. p., già pubblicato, si notifica che nel giorno 12 del corrente settembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà ad un secondo esperimento alle condizioni tutte portate dal succitato avviso, e che il deliberamento seguirà lotto per lotto qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte.

Bologna, li 2 settembre 1870.

Il Sottocommissario di guerra
2874 DE MAY

PREFETTURA DI MILANO

PEL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Appalto del servizio dei trasporti carcerari

Avviso d'asta.

Si notifica che stante l'offerta del ribasso del ventesimo fatta in tempo utile al prezzo per cui, in seguito ai pubblici incanti quivi tenutisi il 16 corrente mese, erasi deliberato l'appalto del trasporto dei detenuti, dei corpi di reato e della forza armata di scorta sulle strade ordinarie del Regno nella provincia di Milano, durante un quinquennio, una nuova pubblica asta definitiva sarà sperimentata per detto appalto, col metodo delle candele, alle ore dodici meridiane del giorno 21 settembre prossimo, nanti l'illustrissimo signor prefetto della provincia, sotto l'osservanza sempre dei relativi capitoli generali in data 7 settembre 1869, visibili presso la stessa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

La nuova asta per detto appalto verrà aperta sui prezzi indicati negli avvisi relativi precedentemente pubblicati, ed all'art. 22 dei capitoli generali succennunciati, ridotti per effetto dei già ottenuti ribassi di L. 5 71 250 per cento.

Milano, il 31 agosto 1870.

Il Segretario capo della Prefettura
2865 C BELLINGERI.

Vendita di Cascina.

Presso l'Amministrazione dell'ospedale di Bene Vagienna, il 21 settembre corrente, ore 10 del mattino, si procederà col metodo dell'estinzione delle candele all'incanto e successiva aggiudicazione della cascina propria dell'ospedale suddetto detta la Vernarossa, di ettari 17 92 90, in territorio di Prozzo e Farigliano.

L'incanto si apre sul prezzo di L. 52,000; le offerte non possono esser minori di L. 20, e deve prendersi il deposito di L 5,000.

I fatali scadono col mezzodì del 6 ottobre prossimo.

La perizia, tipo della cascina e capitoli pella rendita sono visibili a chiunque presso la segreteria dell'Amministrazione.

Bene Vagienna, 1° settembre 1870.

2861 Not. GIOBERTI, segretario.

2794 Estratto.

Mediante pubblico istrumento del dì 23 agosto 1870, rogato dal notaro ser Vincenzo Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il sig. David del fu Samuel Finzi, possidente domiciliato in Firenze, a causa della espropriazione per l'allargamento della via dei Martelli, dichiarata opera di pubblica utilità col R. decreto del 18 agosto 1866, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze porzione di due stabili posti in Firenze in via dei Martelli ai numeri stradali 6 e 8, rappresentati al catasto della comunità di Firenze in sezione A dalle particelle di n. 1281, 1282, 1283 e 1284, tutte in parte, ed a cui confina: 1° a ponente, via dei Martelli; 2° a tramontana, barone Ricasoli; terzo a levante, rimanenze degli stabili espropriati e 4° a mezzogiorno, Mazzoni, salvo, ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di qualunque indennità, di lire centotrentanovemila centonovantotto e centesimi quarantotto; che lire settantaduemila settecentoquattro, prezzo del deprezzamento dei fondi e indennità di sgombro, dovranno essere pagate dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal 1° novembre 1869, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge del 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCIJ, procuratore della comunità di Firenze.

Avviso. 2867

I signori Antonio Barocchi e Francesco Bartolozzi, maestri muratori, domiciliati in Firenze, hanno fatta istanza al presidente del tribunale di detta città per la nomina di un perito onde stimi uno degli immobili investiti con precetto del mese del 26 marzo 1870 a danno del cav. Giacomo Marsili, cioè lo stabile situato in Firenze, via della Mattonaia, n. 17, composto di n. 3 piani compreso il terreno, giardino e androne con retrostanze, per quindi procedere alla subastazione del medesimo.

D.tt CESARE MORELLI.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff di tribunale di commercio, con sentenza in data del decorso giorno, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Giuseppe d'Abramo Orefice, negoziante in questa città, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura del fallimento il giudice signor Enrico Perfumo, nominando in sindaco provvisorio il signor Giacomo Piazza, e destinando la mattina del dì 13 settembre stante, a ore 12 meridiane, per l'adunanza dei creditori in questa cancelleria, avanti il giudice delegato, all'oggetto di proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Il 1° settembre 1870.

2853 U LIVERANI, vicecanc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza in data odierna ha dichiarato il fallimento di Giovacchino Benelli, negoziante di mercerie e manifatture in via Nazionale, n° 38, con tutte le altre dichiarazioni, ecc.; ha nominato in sindaco provvisorio il signor Giovanni Bronzuoli, e delegato alla procedura il giudice signor avv. Augusto Baldini, e per la convocazione dei creditori, onde proporre il sindaco o sindaci definitivi, ha destinata la mattina del 14 settembre p. v, a ore 12.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 31 agosto 1870.

2852 CESARE MATUCCI, vicecanc.

Cassa centrale di risparmi e depositi

Seconda denunzia degli appresso 2 libretti condizionati di vecchia serie, sotto i nomi:

1° di Petruzzi Teresa nei Calamai 1°, per la somma di L. 1400 e segnato di n. 583;

2° sotto il medesimo nome e cognome, segnato di n. 584, per la somma di L. 187 60.

O e non si presenti alcuno a vantare diritto sopra gli suindicati libretti, sarà dalla cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze li 3 settembre 1870. 2851

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA